



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **105 - XX**
del **19.11.2014**

OGGETTO: Giannetti Mario Attilio c/Comune di Terracina – Sentenza Corte di Appello di Roma n. 254/2014 – Riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno duemilaquattordici, il giorno **diciannove**, del mese di **novembre**, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **16.00** e seguenti, con avvisi notificati nei modi e nei termini di Legge, in sessione straordinaria, di prima convocazione.

Alle ore **17.03** il Consiglio risulta nella seguente composizione:

COGNOME E NOME	Cifra indiv	Pres	Ass	COGNOME E NOME	Cifra indiv.	Pres.	Ass.
1) PROCACCINI Nicola - Sindaco		X		14) VILLANI Domenico	2.858	X	
2) ZAPPONE Giovanni -Presidente		X		15) ZICCHIERI Francesco	2.858	X	
3) D'ANDREA Giuseppe - V. Pres.			X	16) VENERELLI Dario	2.568		X
4) GIULIANI Valentino-Cons. Anz	6.871		X	17) DI MARIO Umberto	2.357	X	
5) PALMACCI Roberto	6.747		X	18) AZZOLA Gianfranco	2.325	X	
6) BASILE Augusto Andrea	6.732		X	19) LAURETTI Lino	2.186	X	
7) ZOMPARELLI Danilo	6.682	X		20) GOLFIERI Valerio	2.165	X	
8) AVELLI Patrizio	6.633	X		21) APOLLONI Agostino	1.863	X	
9) PECCHIA Luciano	6.616		X	22) SCIROCCHI Angelo Bruno	1.825		X
10) CARINGI Luca	6.615		X	23) MARZULLO Vittorio	0.977	X	
11) PALMACCI Pietro	6.603		X	24) COCCIA Vincenzo		X	
12) DI TOMMASO Alessandro	3.265		X	25) PERCOCO Gianni		X	
13) MENEGHELLO Sergio	2.858	X					

Assegnati n. 24 + 1 (Sindaco)
In carica n. 24 + 1 (Sindaco)

Consiglieri Presenti n. **15**
Consiglieri Assenti n. **10**

Sono presenti gli assessori : Sciscione Gianfranco, Longo Ezio, Tintari Roberta Ludovica, Cerilli Paolo, Perroni Emilio.

Sono assenti gli assessori: Minutillo Fabio, Marcuzzi Pierpaolo.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Marco Raponi.

Il Presidente, constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Oggetto: Giannetti Mario Attilio c/Comune di Terracina – Sentenza Corte di Appello di Roma n. 254/2014 – Riconoscimento debito fuori bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria Deliberazione n. 88 del 30.09.2010 (all. 1), con cui si riconosceva quale debito fuori bilancio la complessiva somma di € 156.073,61 (impegnata al capitolo 1755 del bilancio 2010), maturata giusta sentenza n. 579/2009 (all. 2), emessa dal Tribunale di Latina – Sezione Lavoro – a definizione della causa iscritta al numero R.G. 2325/2002 promossa dall'ex dipendente comunale, Arch. Mario Attilio Giannetti, per il riconoscimento delle differenze retributive correlate alle mansioni superiori svolte;

Vista la sentenza n. 254 del 14.01.2014 (all. 3), con cui la Corte di Appello di Roma, a definizione della causa iscritta al numero R.G. 1821/2010 ad impugnazione della succitata sentenza n. 579/2009, ha condannato l'appellante principale, Comune di Terracina, al pagamento in favore dell'Arch. Giannetti, appellato ed appellante incidentale, delle seguenti somme:

- a) € 217.765,13 (a titolo di differenze retributive per mansioni superiori svolte nel periodo 1990 – 2002, sebbene, per mero refuso in motivazione si faccia riferimento al periodo 1993 – 2002), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria "ai sensi dell'art. 22, comma 36, della Legge n. 724/1994";
- b) € 3.000,00 oltre accessori di legge (a titolo di spese di giudizio di 1° grado liquidate, giusta sentenza del Tribunale di Latina – Sezione Lavoro – n. 579/2009);
- c) € 5.006,15 (a titolo di spese di C.T.U. anticipate dall'Arch. Giannetti);
- d) € 5.500,00 oltre accessori di legge (a titolo di spese di giudizio di 2° grado);

Vista la propria Deliberazione n. 103 del 19.09.2011, con la quale si dichiarava lo stato di dissesto finanziario di questo Comune;

Considerato che, ad oggi, l'Arch. Giannetti ha maturato il diritto alla corresponsione della complessiva somma lorda di € 385.627,19 così composta:

€ 217.765,13 a titolo di sorte (differenze retributive periodo 1990-2002);

€ 100.723,83 a titolo di interessi legali maturati, per il periodo 1990-1994, dal 31.12 di ogni anno al 19.09.2011, sulla somma capitale annualmente rivalutata (all. 4 a-e):

Anno	Capitale	Rivalutazione + Interessi
1990	€ 4.868,49	€ 10.284,36
1991	€ 15.017,56	€ 27.550,91
1992	€ 15.422,17	€ 24.766,98
1993	€ 15.216,92	€ 21.393,87
1994	€ 13.796,06	€ 16.727,71
TOTALE		€ 100.723,83

€ 50.084,66 a titolo di interessi legali maturati, per il periodo 1995 – 2002, dal 31.12 di ogni anno al 19.09.2011 (la rivalutazione monetaria non va sommata in quanto non eccedente gli interessi (all. 5 a-h) (all. 6 a-h):

Anno	Capitale	Rivalutazione	Interessi
1995	€ 9.907,80	€ 3.818,21	€ 5.209,20
1996	€ 21.570,80	€ 7.565,94	€ 9.184,14
1997	€ 25.397,85	€ 8.392,88	€ 9.543,68
1998	€ 14.330,65	€ 4.453,45	€ 4.668,45
1999	€ 17.752,96	€ 5.032,19	€ 5.339,51
2000	€ 27.413,76	€ 6.839,81	€ 7.559,81

2001	€ 25.544,72	€ 5.658,07	€ 6.150,33
2002	€ 11.527,14	€ 2.186,73	€ 2.429,54
TOTALE		€ 43.947,28	€ 50.084,66

€ 5.006,15 a titolo di spese di C.T.U. espletata nel 1° grado di giudizio;

€ 4.196,72 a titolo di spese di giudizio di 1° grado, di cui:

- € 200,00 per spese non imponibili
- € 2.800,00 per diritti ed onorari
- € 350,00 per rimborso spese generali (12,5% di € 2.800,00)
- € 126,00 per C.P.A. (4% di € 350,00)
- € 720,72 per I.V.A. (22% di € 3.276,00)

€ 7.850,70 a titolo di spese di giudizio di 2° grado di cui:

- € 5.500,00 per diritti ed onorari
- € 687,50 per rimborso spese generali (12,5% di € 5.500,00)
- € 247,50 per C.P.A. (4% di € 6.187,50)
- € 1.415,70 per I.V.A. (22% di € 6.435,00)

Considerato che ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., occorre riconoscere quale debito fuori bilancio l'ulteriore somma di € 229.553,58 impegnando però, al bilancio comunale, la sola somma di € 7.850,00, in quanto debito di competenza dell'Ente;

Visto l'art. 254, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo, a norma del quale, nel piano di rilevazione della massa passiva dell'Ente, di competenza dell'O.S.L. (Organo Straordinario di Liquidazione), insediatosi a seguito del citato dissesto, rientrano anche i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del decreto Legislativo n. 267/2000 verificatisi entro il 31.12.2010;

Preso Atto che le somme liquidate in sentenza costituiscono ora:

- residuo passivo per € 156.073,61, di competenza dell'O.S.L. in quanto debito ante 31.12.2010;
- debito fuori bilancio per € 221.702,88 di competenza dell'O.S.L. in quanto debito ante 31.12.2010;
- debito fuori bilancio per € 7.850,70, di competenza dell'Ente, in quanto debito maturato post 31.12.2010;

Preso Atto che ai fini del calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria vige il combinato disposto di cui all'art. 22, comma 36, della Legge n. 724/1994 ed dell'art. 16, comma 6, della Legge n. 412/1991 (richiamato in sentenza), secondo cui per i crediti retributivi successivi al 01.01.1995 l'entità della somma dovuta a titolo di rivalutazione viene limitata a quella eccedente la misura degli interessi legali, mentre, per i crediti retributivi ante 01.01.1995, gli interessi vanno calcolati sulla sorte capitale annualmente rivalutata;

Preso Atto che ai sensi dell'art. 248, comma 4 del decreto Legislativo n. 267/2000, *"dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256, i debiti insoluti a tale data non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria"*;

Vista la nota prot. n.38796/D Gen. in data 21.07.2014, con la quale si dà contezza che la Giunta Comunale nella seduta del 18.07.2014 ha esaminato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., rispettivamente, dal Dirigente del Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici e dalla Dirigente del Dipartimento Finanziario;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 6 del Decreto Legislativo 267/2000, acquisito al reg. prot. n. 56369/I in data 30.10.2014;

Visto il parere reso dalla competente Commissione Bilancio in data 12.11.2014;

Visto l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002, che statuisce l'inoltro agli Organi di Controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti dei provvedimenti di debito posti in essere dalle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 165/2001;

Udito l'intervento dell'assessore Cerilli;

Visto il D. Lgs n.267/2000 ed in particolar modo l'art.194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato Atto che il Presidente ha sottoposto all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano la proposta di deliberazione indicata in oggetto, il cui esito è il seguente:

Presenti n. 15 – Votanti n. 15 – Favorevoli n. 15, Contrari n. 0 - Astenuti n. 0;


Preso Atto dell'esito della votazione nei termini sopra specificati;

Ritenuta la propria competenza

D E L I B E R A

1. **Di Dare Atto** che la premessa e gli allegati (da 1 a 6) in essa richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. **Di Riconoscere**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, quale debito fuori bilancio l'ulteriore somma di € 229.553,58, di cui:
 - a) € 221.702,88 di competenza dell'O.S.L.;
 - b) € 7.850,70 di competenza del comune;
3. **Di Impegnare** la somma lorda di € 7.850,00 al capitolo 1755 del corrente esercizio finanziario, liquidandola in favore dell'arch. Mario Attilio Giannetti, nato a Terracina il 10.03.1950, residente a Fondi in Via delle Forme n. 17;
4. **Di Disporre** che copia del presente atto deliberativo sia trasmessa, a cura del responsabile del Settore Supporto Consiglio Comunale, all'Organo Straordinario di Liquidazione per quanto di competenza, al Dirigente del Dipartimento Finanziario per l'apposizione dell'impegno di spesa ed il pagamento del relativo importo, alla Procura Regionale Lazio della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità erariali, al Collegio dei Revisori dei Conti e all'avv. Ermanno Martusciello, n.q. di difensore di fiducia dell'arch. Mario Attilio Giannetti, con studio in Fondi, Via Gioberti, 11.

ooOoo



CITTÀ DI TERRACINA
Provincia di Latina

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 254 del 14.01.2014 della Corte di Appello di Roma.

PARERE TECNICO

Il sottoscritto, esprime parere in ordine alla regolarità tecnica sull'allegata proposta di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa correlativa rimodulazione dell'organizzazione e della dotazione organica dell'Ente.

Terracina, li 21/02/2014

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto, esprime parere in ordine alla regolarità contabile sull'allegata proposta di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa correlativa rimodulazione dell'organizzazione e della dotazione organica dell'Ente.

Terracina, li 26.02.2014

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina
00000

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N° 88 - IX del 30.09.2010</p>	<p>OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna: Sentenza Tribunale di Latina - Sezione Lavoro n.579/2009 - Mario Attilio Giannetti.</p>
--	---

L'anno duemiladieci, il giorno ... trenta del mese di... settembre.....nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio comunale, convocato per le ore **18,30** e seguenti, con avvisi notificati nei modi e termini di legge, in sessione **straordinaria** ed in **prima convocazione**.

Alle ore **19,45** il Presidente esegue l'appello. Il Consiglio risulta nella seguente composizione:

	Pres	Ass		Pres	Ass
1) NARDI Stefano - Sindaco	X		17) CARINCI Giancarlo		X
2) AVELLI Patrizio (Presidente)	X		18) PERCOCO Gianni		X
3) PIETRICOLA Giuseppe (V. Presidente)		X	19) PALMACCI Pietro	X	
5) VILLANI Domenico		X	20) CERILLI Paolo	X	
6) FANTASIA Romano	X		21) PIETRICOLA Domenico	X	
7) MASELLA Luciano	X		22) DE ANGELIS Quirino	X	
8) ACANFORA Antonio	X		23) LAURETTI Lino	X	
9) MONTI Sandro	X		24) LAURETTI Alfredo	X	
10) CAIAZZO Fabio	X		25) ZAPPONE Domenico	X	
10) BELLEZZA Roberto	X		26) COCCIA Vincenzo	X	
11) PIETRICOLA Roberto	X		27) GIULIANI Valentino		X
12) BERNARDI Antonio	X		28) DI MAURO Gino	X	
13) FRATTARELLI Biagio Gabriele		X	29) LA ROCCA Giuseppe	X	
14) MASULLO Giovanni	X		30) RECCHIA Vincenzo Silvino	X	
15) CICERANO Angelo	X		31) MAZZUCCO Antonio Edis		X
16) BERTI Benito Pietro		X			

Assegnati n° 30 + 1 (Sindaco)
In carica n° 30

Consiglieri presenti n° 23
Consiglieri assenti n°8

Sono presenti gli Assessori: Lauretti Francesca, Masci Giovanni, Zicchieri Francesco, Pecchia Luciano, D'Amico Gianni, Ferrari Franco, Amuro Giuseppe, Maragoni Loreto.

Sono assenti gli Assessori:

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Luigi Pllone.

Il Presidente, constatato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna: Sentenza Tribunale di Latina – Sezione Lavoro n.579/2009 – Mario Attilio Giannetti.

Presidente – Dopo aver enunciato l'oggetto posto all'ordine dei lavori, nessun consigliere avendo chiesto di intervenire sull'argomento, sottopone all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione che ottiene il seguente esito:

Presenti: 23 – votanti: 23

Voti favorevoli: 17

Voti contrari: 6 (Recchia, Bernardi, Zappone, Coccia, La Rocca, Di Mauro)

Si assenta il consigliere Coccia (presenti 22)

E pertanto,

...//...

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con ricorso ritualmente notificato, la parte istante Giannetti Mario Attilio chiedeva che fosse riconosciuto il proprio diritto a ottenere le differenze retributive in quanto, inquadrato nella settima categoria funzionale, aveva invece svolto mansioni apicali corrispondenti all'ottavo livello ccnl di categoria;
- il Comune si costituiva opponendosi;
- veniva disposta CTU con la quale il consulente incaricato elaborava uno specifico conteggio che teneva conto delle differenze retributive comprensive di interessi e rivalutazione a decorrere dal 1 luglio 1998 (data in cui al giudice ordinario è passata la giurisdizione delle controversie relative al pubblico impiego che, per il periodo precedente rimangono appartenenti al giudice amministrativo) sino al 30 aprile 2008 dal quale risulta dovuta alla parte ricorrente Giannetti Mario Attilio la somma di euro 140.665,40 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- il Giudice del Lavoro con sentenza n. 579/2009, (notificata il 08/07/2010) ha riconosciuto al ricorrente lo svolgimento di mansioni superiori di dirigente a decorrere dal 1 luglio 1998 fino al 30 aprile 2008 condannando il Comune di Terracina al pagamento in favore dell'istante della somma di Euro 140.665,40 comprensiva di interessi e rivalutazione al 30/04/201, degli interessi dal 30/04/2008 al 30/06/2010 per complessivi Euro 5.323,17, delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 4.131,20, e delle spese di CTU liquidate in euro 5.006,15;
- con atto di precetto notificato l'8 luglio 2010 l'istante intimava al comune il pagamento della complessiva somma di uro 155.125,92 di cui alle succitate voci oltre Euro 947,70 a titolo di competenze ed onorari di cui al precetto

DATO ATTO che la sentenza indicata è, ai sensi dell'art. 282 del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutive tra le parti e che pertanto, pur essendo state oggetto di impugnazione, il Comune è tenuto a procedere al pagamento della somma indicata;

PRESO ATTO che, in considerazione di quanto sopra, ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000 per dar luogo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;

RILEVATO di imputare la spesa complessiva di Euro 156.073,61 come segue: titolo 1, funzione 01, servizio 08, intervento 08, capitolo 1755 del bilancio per l'esercizio finanziario 2010;

VISTO l'art. 194 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione della G.C. n. 570 del 09.09.2010 con la quale la Giunta propone al Consiglio comunale il presente provvedimento;

Visto il parere espresso dalla competente Commissione consiliare II[^] in data 28 SET. 2010;

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il presente atto verrà trasmesso alla procura della Corte dei Conti e all'Organo di Revisione Contabile per il prescritto parere;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, formulati sulla proposta di deliberazione espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

DELIBERA

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 derivante dall'esecuzione della sentenza n. 579/2009 emessa dal Tribunale di Latina, Sezione Lavoro a favore del Sig. Mario Attilio Giannetti;
2. di imputare la spesa complessiva di Euro 156.073,61 come segue: titolo 1, funzione 01, servizio 08, intervento 08, capitolo 1755 del bilancio per l'esercizio finanziario 2010;
3. di inviare il presente atto alla Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

—ooOoo—

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267, SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


OGGETTO: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna: Sentenza Tribunale di Latina – Sezione Lavoro n.579/2009 – Mario Attilio Giannetti.

PARERE TECNICO

Il sottoscritto, richiesto ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 20 agosto 2000 n.267, del parere tecnico sulla proposta di cui all'oggetto, esprime parere favorevole.

Terracina, 30 SET. 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(arch. Gianfranco CAUTILLI)




PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole sotto l'aspetto contabile.

Terracina, 28 SET. 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr.ssa Ada NASTI)



Il presente verbale viene così sottoscritto:


IL PRESIDENTE
Patrizio Avelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Luigi Filone


REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 7 OTT. 2010 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Terracina, 7 OTT. 2010

IL MESSO COMUNALE


IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Luigi Filone


ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art.134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Terracina, _____

per IL SEGRETARIO COMUNALE

Incaricato ISTRUTTORE DIRETT. AMM.VO
L. L'Aurora



CITTA' DI TERRACINA

È copia conforme all'originale

Terracina, il 7 OTT. 2010

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Alberto Onofrio




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

scuo. N. 279/09

R.G. n. 2325/02

Aut. SSSO/09

All. 21

Il Giudice del lavoro di Latina dott. Corradino Diana ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2325 del R.G. 2002

tra

- **Giannetti Mario Attilio**

con domicilio elettivo in Latina Viale Statuto 24 b

presso lo studio dell'avv. S. salvigni con l'avv. E. Martusciello

in rappresentanza e difesa per procura a margine del ricorso

ricorrente

e

- **COMUNE DI TERRACINA**

con domicilio elettivo in ~~Latina via C. Battisti 52~~ TERRACINA via Antonelli 2

presso lo studio dell'avv. ~~L. LORETI~~ E. DI MASSIMA

Massima

che lo rappresenta e difende per delega a margine della memoria di costituzione

resistente

Oggetto: differenze retributive

Conclusioni : come da atti.

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato e notificato la parte istante Giannetti Mario Attilio chiedeva che fosse riconosciuto il proprio diritto a ottenere le differenze retributive in quanto inquadrato nella settima categoria funzionale aveva invece svolto mansioni apicali corrispondenti all'ottavo livello ccnl di categoria con le conseguenti statuizioni di condanna nei confronti del Comune di Terracina.

Il Comune di Terracina si costituiva opponendosi.

Venivano depositate note scritte.

La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 26 febbraio 2009 .

Motivi della decisione

Preliminarmente va esaminata la questione attinenti ai presupposti processuali . In particolare va analizzata in questa sede, in via preliminare, la questione relativa alla giurisdizione circa la cognizione della presente causa. Le norme di riferimento sono costituite dagli artt. 45 comma 17 d.lgs 80/98 e 69 comma 7 d.lgs. 165/2001. Tale ultima disposizione sembra, ad una prima lettura, avere modificato la normativa precedentemente introdotta dall'art. 45 comma 17 cit..

L'art. 45 cit. statuiva che "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 d.lgs n. 29/93 relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30.6.1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15.9.2000". L'art. 69 sopra citato ha invece previsto, apparentemente innovando rispetto alla precedente disposizione, che "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998". Inoltre ha precisato: "le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000". Da quanto sin qui esposto sembrerebbe discendere

che, nel caso di mancata proposizione del ricorso al giudice amministrativo per le questioni attinenti a periodo di lavoro anteriori al 30.6.1998 entro il termine del 15.9.2000, la cognizione della controversia spetterebbe al giudice ordinario. Deve tuttavia escludersi che il testo unico approvato con il d.lgs.165/2001 possa avere portata innovativa rispetto alle statuizioni contenute nella normativa succedutasi dal 1993 in poi. In tal senso sembra deporre anche la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Cass. ss.uu. 9690/2002 e Cassazione ss.uu. 8700/2002 (ordinanza), nonché la recente ordinanza n. 1807 del 6 febbraio 2003 hanno statuito che: "...Né, attesa l'epoca nella quale si collocano i fatti di causa, può essere richiamata in contrario la disposizione transitoria di cui all'art. 69, settimo comma, del ripetuto decreto legislativo, la quale mantiene in vita la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo limitatamente alle controversie su questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998". L'orientamento è espresso anche in Cass. ss.uu., 30 gennaio 2003, n.1511 la cui massima così recita: "In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, fra le quali sono da ricomprendere anche le Asl, l'art. 45, comma 17, del d.lg. n. 80 del 1998 (oggi art. 69, comma 7, del d.lg. n. 165 del 2001), che ha trasferito al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato e ha dettato la relativa disciplina transitoria, utilizzando a tal fine la locuzione generica e atecnica di "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", non collega rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della contestazione, e deve essere invece interpretato nel senso che deve aversi riguardo al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. Né, ai fini della declaratoria della giurisdizione, rileva l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000, in quanto tale termine non costituisce un



limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto - quale quella concernente la operatività della traslatio iudici e la conseguente eventualità che la riassunzione, dopo la suddetta data del 15 settembre 2000, davanti al giudice amministrativo della causa già introdotta davanti a quello ordinario prima della medesima data, impedisca il verificarsi della decadenza - ai limiti inferiori della giurisdizione". In termini assolutamente conformi anche Cass. 12 marzo 2004, n. 5184. Peraltro come è stato correttamente osservato da altra condivisa giurisprudenza di merito (Trib. Cosenza 21.11.2001) l'utilizzazione del termine "a decadenza" nella formulazione dell'art. 69 d.lgs. 165/2001 non avrebbe avuto senso se fosse in qualche misura residuata la giurisdizione del giudice ordinario per le causa non promosse al giudice amministrativo prima del 15.9.2000. Inoltre i decreti 80/1998 e 165/2001 statuendo che "restano attribuite alla giurisdizione esclusiva" implicitamente sembrano prevedere la conservazione del regime di giurisdizione esclusivo in tema di diritti soggettivi ed interessi legittimi, con la conseguenza che sarebbe davvero singolare che, per un limitato gruppo di controversie, possa essere stata prevista una giurisdizione sdoppiata. Ulteriore argomento posto a fondamento della tesi della non innovatività dell'art. 69 d.lvo 165/2001 è costituito dal fatto che l'art. 1 comma 8 legge delega 340/2000 non aveva ad oggetto un testo unico innovativo ma meramente compilativo. Il principio secondo il quale tra due interpretazioni possibili di una norma, va preferita quella che non espone la stessa a vizi di costituzionalità, va ulteriormente a confermare la tesi sinora seguita e qui espressa. Ne consegue che va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il capo della domanda precedente il 30 giugno 1998 questioni sono attinenti a diritti insorti prima del 1° luglio 1998.

Ciò premesso va osservato che il complesso processo di privatizzazione del pubblico impiego, avviato dal decreto legislativo 29/93, ha profondamente mutato la disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, affermando i principi fondamentali della contrattualizzazione e della tendenziale e graduale applicazione della normativa privatistica.

La strada da percorrere per modificare la struttura tradizionale del pubblico impiego è però ancora lunga, come dimostra la disciplina delle cosiddette mansioni superiori, in cui ancora sensibili sono le differenze tra settore pubblico e privato.

L'art. 2103 c.c. recita : "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi....".

L'art. 52 del decreto legislativo 165/2001 che contiene le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (T.U. pubblico impiego), testualmente dispone:

"1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.

L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

- a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
- b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.



3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore".

L'art. 52 del testo unico del pubblico impiego, che ha sostituito l'art. 25 del decreto legislativo 80/1998 che, a sua volta, aveva modificato l'art. 56 del decreto legislativo 29/1993, ha così riordinato la disciplina delle mansioni superiori nel pubblico impiego, affermando in maniera netta un principio: l'esercizio di mansioni superiori da parte del pubblico impiegato non attribuisce il diritto alla "promozione automatica", ma il diritto alla retribuzione corrispondente, a prescindere dalla legittimità o meno dell'atto di assegnazione.

Tra le numerose pronunce, di legittimità e di merito, tutte comunque aderenti al dettato legislativo, va segnalata per il coraggioso tentativo di avvicinare, sul punto, rapporto di lavoro pubblico e privato,

Nel caso in esame risulta provato documentalmente e confermato dalle dichiarazioni dei testi escussi che il ricorrente ha svolto le mansioni superiori di dirigente a decorrere da data precedente il 1° luglio 1998 s.Di qui il diritto alla retribuzione corrispondente al superiore livello di mansioni svolte per il periodo successivo alla data del 30 giugno 1998(data in cui al giudice ordinario è passata la giurisdizione delle controversie relative al pubblico impiego che, per il periodo precedente rimangono appartenenti al giudice amministrativo .Al riguardo è stata disposta consulenza tecnica di ufficio. La relazione peritale appare priva di vizi logici e formali e di errori tecnici ed è inoltre sorretta da adeguata motivazione.

Le risultanze della relazione del perito d'ufficio vanno poste a fondamento della presente decisione ex art.61 e segg. c.p.c..

Il Consulente incaricato ha elaborato uno specifico conteggio che tiene conto delle differenze retributive comprensive di interessi e rivalutazione a decorrere dal 1° luglio 1998 (data in cui inizia la giurisdizione nella presente materia di questo giudice ordinario) sino al 30 aprile 2008. Il ctu ha accertato un credito di 140.665,40 come da sviluppi contabili riportati nella relazione peritale. La perizia elaborata è priva di vizi logici e formali.

Risultano pertanto dovute alla parte ricorrente Giannetti Mario Attilio. pari ad €.140.665,40

Alla predetta somma di €.140.665,40 andrà condannata la parte convenuta Comune di Terracina.

Ex art.429 c.p.c. su tale somma competono non solo gli interessi al tasso legale,ma anche la svalutazione monetaria.Sulla questione dell'avvenuta abrogazione o meno dell'art.429 terzo comma c.p.c. è infatti intervenuta in maniera risolutiva Corte Cost.2 novembre 2000,n.459 che ha dichiarato illegittimo l'art.22 comma 36 l.23 dicembre 1994,n.724"limitatamente alle parole -e privati-" assoggettando quindi (nuovamente) i crediti di lavoro privato al disposto dell'art.429 c.p.c. ed affermando la doverosità per questi crediti del cumulo tra interessi e rivalutazione.

Le spese ivi comprese quelle di CTU vanno poste a carico della parte soccombente Comune di Terracina.

ricorrendo alla interpretazione cd. estensiva della norma: Tribunale di Roma ord. 11-10-1999: "

"L'espletamento di mansioni superiori alla qualifica formale attribuita comporta per il pubbl. impiegato il riconoscimento di tutti i benefici connessi alle mansioni di fatto, ivi compresa la loro valutazione ai fini dell'ammissione a concorsi interni ...; "il lavoratore ... ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore dovendosi intendere per trattamento sia quello economico, sia quello normativo".

L'impiegato ha sicuramente diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, anche se relativa ad una qualifica superiore rispetto a quella nella quale è inquadrato (art. 56, commi 4-5-, d.lgs. 29/93) ... anche nell'ambito di questo rapporto di lavoro (quello pubblico, ndr) e salvo le eccezioni previste dalla legge ... ciò che conta sono i compiti effettivamente assegnati al lavoratore, piuttosto che il suo formale inquadramento... Del resto l'art. 96, comma 1, d. att. cpc (disposizione sicuramente applicabile anche al rapporto di impiego pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.leg. 29/93) il datore deve 'far conoscere al prestatore al momento dell'assunzione la categoria e la qualifica che gli sono riconosciute in relazione alle mansioni per le quali è stato assunto' e la dottrina ... non dubita che un'analogha comunicazione sia prevista in ipotesi di mutamento definitivo delle mansioni e ... ancora di recente ha dedotto dalla citata disposizione il diritto del lavoratore (oltre ad essere informato sul proprio inquadramento, anche) ad essere correttamente inquadrato"

Di recente la Suprema Corte di Cassazione, pur riaffermando il consolidato principio generale per cui la normativa vigente ha riconosciuto rilevanza economica all'attribuzione temporanea di mansioni superiori al pubblico impiegato, senza alcun diritto alla qualifica superiore, ha ritenuto di sottolineare, sia pure incidentalmente, la portata rivoluzionaria dell'art. 52, comma 6, del T.U. sul pubblico impiego, così argomentando: "l'esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica, regola questa che, pur datata e destinata ad essere superata dalla normativa contrattuale autorizzata a prevedere fattispecie di <avanzamenti automatici>...."(Cass. Sez. lavoro, 25 ottobre 2003, n.16078).



P.Q.M.

Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Giannetti Mario Attilio nei confronti del Comune di Terracina e per l'effetto condanna quest'ultima al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 140.665,40 . oltre interessi e rivalutazione come per legge; condanna il Comune di Terracina al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi €. 3000 di cui €. 2.800 per diritti e per onorari da attribuirsi all'avv., antistatario. Il resto delle spese è definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU. Si dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

La sentenza è stata pronunciata in Latina il 26 febbraio 2009

Il Giudice del lavoro

dott. Corradino Diana

Funzionario
CANCELLIERE CI
 Emanuela Bocerini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 26.03.2009

CANCELLIERE CI
 Il Cancelliere
 Emanuela Bocerini



TRIBUNALE ORDINARIO
DI LATINA



Per copia conforme all'original
Latina, li. 28 APR 2009
IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA

L. CANCELLIERE DI
(CANCELLERIA)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Amelia Torrice	Presidente
Dott. Tiziana Assunta Orru'	Consigliere
Dott. Glauco Zaccardi	Consigliere rel.

all'udienza del 14/01/2014

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1821/2010:

tra

COMUNE DI TERRACINA, con domicilio in C/O STELLA RICHTER E. V.LE MAZZINI 11 ROMA, con l'avv. VINCI LINA **

Appellante principale

contro

GIANNETTI MARIO ATTILIO, domiciliato in VIA R.GRAZIOLI LANTE N.78 C/O AVV. QUINTO CARLA ROSARIA ROMA , con l'avv. MARTUSCIELLO ERMANN0 **

Appellato e appellante incidentale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

~~OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 579/2009 del Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro depositata in data 24.3.2009~~

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti

Fatto e motivi

- ✓ Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, del quale la redazione della sentenza costituisce segmento;
- ✓ Letto l'art. 132 n. 4 cpc;
- ✓ Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc;

~~Rilevato che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Latina ha condannato il Comune di Terracina al pagamento in favore di Giannetti Mario Attilio di € 140.665,40 oltre interessi e rivalutazione come per legge a titolo di differenze~~



retributive dovute per l'espletamento di mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento, dall'1.7.1998 al giugno 2002; il primo giudice ha, inoltre, condannato l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali;

Rilevato che l'appellante principale censura la decisione gravata affidandosi a quattro motivi:

- I) Erroneità del mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, per carenza di sufficienti allegazioni in ordine alle mansioni superiori concretamente svolte;
- II) Errore per mancata applicazione del regime di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c.; al più il Tribunale avrebbe potuto riconoscere al ricorrente solo gli emolumenti maturati nei 5 anni precedenti la notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
- III) Errore nella quantificazione delle voci di credito riconosciute, avendo il giudice di prime cure recepito le indicazioni del c.t.u. in relazione alle singole componenti della retribuzione (tabellare, indennità di funzione, retribuzione di anzianità e indennità integrativa speciale) e conseguentemente applicato, per ciascuna, il massimo attribuibile (a fronte di un coefficiente variabile da 0,1 a 1); tale erronea decisione non avrebbe tenuto conto che, in presenza di altri dirigenti nel comune, la quota di bilancio destinata agli stipendi della categoria dirigenziale avrebbe potuto essere ridotta per tutti e, dunque, anche per il Giannetti;
- IV) Errore di diritto per violazione dell'articolo 52 del D.L.VO 165/2001, poiché le delibere di Giunta di conferimento degli incarichi dirigenziali erano state annullate dal CO.RE.CO. e, al fine dell'insorgenza dei crediti azionati nel presente giudizio, non sarebbe certamente sufficiente l'assolvimento in fatto delle mansioni superiori;

Rilevato che l'appellato, costituendosi nel presente grado, ha domandato respingersi il gravame e, con appello incidentale, ha chiesto condannarsi il Comune al complessivo importo di € 335.244,39 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, somma indicata dal c.t.u. con relazione alle spettanze dell'intero periodo, dal 1993 al 2002, dedotto in giudizio; il Tribunale, invece, limitandosi a riconoscere le somme dovute dall'1.7.1998, avrebbe erroneamente ommesso di considerare che, essendo unitaria la condotta illecita del Comune, protrattasi prima e dopo il 30.6.1998, non potrebbe avere luogo un frazionamento delle tutele e della giurisdizione, cosicché il Tribunale, declinando la propria cognizione per le questioni attinenti alle mansioni svolte sino al 30.6.1998, avrebbe errato;

Rilevato che il Comune, con memoria in replica all'appello incidentale, ha chiesto dichiararsi inammissibile quest'ultimo per tardività;

Ritenuto che l'appello principale non possa essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni;

- I) Non è fondata l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità (più correttamente di nullità per violazione dell'articolo 163, n. 3 c.p.c.) del ricorso introduttivo del giudizio; in tale atto, infatti, il ricorrente aveva dedotto, con sufficiente precisione e quindi ponendo la controparte in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, quali compiti – superiori a quelli rientranti nella VIII categoria funzionale – determinassero l'insorgenza del diritto al superiore inquadramento; in particolare l'atto introduttivo alludeva, tra le altre, a mansioni quali: organizzazione, coordinamento e gestione del personale addetto agli uffici assegnati alla ripartizione, espressione di pareri tecnici sugli atti deliberativi della giunta e del consiglio; coordinamento dell'istruttoria dei piani urbanistici, firma delle concessioni edilizie; in tale contesto non sussisteva la lamentata nullità del ricorso.
- II) E' inammissibile, poi, il secondo motivo. L'odierno appellante principale, infatti, costituendosi in giudizio con memoria ex articolo 416 c.p.c. aveva ommesso di eccepire la prescrizione dei crediti azionati dal Giannetti nel presente giudizio e, trattandosi pacificamente di eccezione in senso proprio e stretto, correttamente il primo giudice non l'ha rilevata di ufficio e l'eccezione stessa non può essere formulata in appello.
- III) Quanto alla terza censura, la stessa non può essere accolta innanzitutto per la genericità con la quale è formulata. L'appellante principale, infatti, non specifica chi e quanti sarebbero stati gli altri dirigenti che avrebbero prestato servizio concomitante con quello reso dal Giannetti, né in che misura la loro eventuale compresenza avrebbe potuto influire sulla liquidazione dei compensi dovuti per l'espletamento dei compiti di dirigente del servizio urbanistico edilizio; oltretutto, il c.t.u. ha dato conto che, in tutte le deliberazioni di Giunta succedutesi dal 1991 al 1996 alla generalità dei dirigenti era stato sempre applicato, per i singoli elementi dei quali si componeva la retribuzione, il coefficiente massimo; cosicché il Tribunale, applicando il massimo, non solo non ha fatto altro che attenersi al medesimo criterio comunemente osservato dal Comune, ma, soprattutto, si è attenuto al parametro con il quale normalmente le mansioni dirigenziali venivano liquidate all'epoca dei fatti; il primo giudice, così operando, ha correttamente assegnato alla retribuzione il carattere che le riconosce l'articolo 36 della Costituzione;
- IV) E' infondato anche il quarto motivo. Il Tribunale ha accertato, all'esito dell'istruttoria, con motivazione che non ha costituito oggetto di alcuna censura, che Giannetti aveva concretamente svolto, nel periodo di causa, mansioni dirigenziali. Al riguardo, è costante l'insegnamento della Suprema Corte, dal quale non si rinvengono motivi per scostarsi, secondo il quale: "In



materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore - e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost." (di recente, Cassazione, sentenza 18808 del 7.8.2013). Vale la pena di osservare che la Suprema Corte, nell'affermare il suddetto principio, si è riferita anche ai compiti svolti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 165/2001;

Ritenuto che l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale non sia fondata; detto appello, infatti, è stato notificato il 4.10.2012 e depositato il 18.10.2012, quindi entro il termine di cui all'articolo 436 c.p.c. in relazione all'udienza di discussione fissata e celebrata il 30.10.2012;

Ritenuto che, nel merito, l'appello incidentale sia fondato: al riguardo, secondo il recente orientamento delle sezioni Unite, dal quale non si rinvergono valide ragioni per scostarsi: *"In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia.*" (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 142 del 7. 1.2013). Alla stregua del menzionato indirizzo, poiché, nel caso di specie, la condotta posta a fondamento delle pretese del Giannetti è unitaria e consiste nell'adibizione a superiori mansioni dirigenziali con omissione della corresponsione delle differenze retributive rispetto a quelle proprie del formale inquadramento, comportamento protratto dal 1993 al 2002, la giurisdizione su tutto il rapporto è del giudice ordinario;

Ritenuto, pertanto, che all'appellante incidentale debbano essere riconosciute tutte le somme liquidate dal c.t.u., ovvero € 217.765,13 in linea capitale; quanto agli accessori, deve essere riconosciuta, ai sensi dell'articolo 22, comma 36, della legge 724/1994, la rivalutazione monetaria solo nei limiti della non eccedenza degli interessi legali e non con cumulo, non dovendosi quindi considerare il separato calcolo della



rivalutazione effettuato dal c.t.u. del Tribunale; ciò, del resto, in coerenza con la statuizione del primo giudice, il quale ha attribuito gli accessori nella misura di legge, senza che il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di motivo di gravame;

Ritenuto che le spese di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale, condanna il Comune di Terracina al pagamento in favore di Giannetti Mario Attilio di € 217.765,13 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione;

Condanna il Comune di Terracina al pagamento in favore di Giannetti Mario Attilio delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate nella misura indicata dal Tribunale per il primo grado e in complessivi € 5.500 per il presente grado, con distrazione.

Roma, 14/01/2014

Il Consigliere estensore
Dott. Glauco Zaccardi

Il Presidente
Dott. Amelia Torrice



Acc. 4/A

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali Con Rivalutazione

Data Iniziale: 31/12/1990

Data Finale: 19/09/2011

Capitale Iniziale: € 4.868,49

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Dicembre 1990

Scadenza Rivalutazione: Settembre 2011

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
31/12/1990	31/12/1991	€ 5.160,60	10,00%	365	€ 516,06
31/12/1991	31/12/1992	€ 5.408,89	10,00%	366	€ 542,37
31/12/1992	31/12/1993	€ 5.623,11	10,00%	365	€ 562,31
31/12/1993	31/12/1994	€ 5.851,92	10,00%	365	€ 585,19
31/12/1994	31/12/1995	€ 6.192,72	10,00%	365	€ 619,27
31/12/1995	31/12/1996	€ 6.348,51	10,00%	366	€ 636,59
01/01/1997	31/12/1997	€ 6.445,88	5,00%	365	€ 322,29
31/12/1997	31/12/1998	€ 6.543,25	5,00%	365	€ 327,16
01/01/1999	31/12/1999	€ 6.684,44	2,50%	365	€ 167,11
31/12/1999	31/12/2000	€ 6.864,57	2,50%	366	€ 172,08
01/01/2001	31/12/2001	€ 7.020,36	3,50%	365	€ 245,71
01/01/2002	31/12/2002	€ 7.210,23	3,00%	365	€ 216,31
31/12/2002	31/12/2003	€ 7.375,76	3,00%	365	€ 221,27
01/01/2004	31/12/2004	€ 7.502,34	2,50%	366	€ 188,07
31/12/2004	31/12/2005	€ 7.648,40	2,50%	365	€ 191,21
31/12/2005	31/12/2006	€ 7.774,98	2,50%	365	€ 194,37
31/12/2006	31/12/2007	€ 7.979,46	2,50%	365	€ 199,49
01/01/2008	31/12/2008	€ 8.140,12	3,00%	366	€ 244,87
31/12/2008	31/12/2009	€ 8.222,88	3,00%	365	€ 246,69
01/01/2010	31/12/2010	€ 8.376,67	1,00%	365	€ 83,79
01/01/2011	19/09/2011	€ 8.578,23	1,50%	262	€ 92,36

Indice alla Decorrenza: 109,2

Indice alla Scadenza: 103,2

Raccordo Indici: 1,864

Coefficiente di Rivalutazione: 1,762

Totale Rivalutazione: € 3.709,79

Capitale Rivalutato: € 8.578,28

Totale Colonna Giorni: 7567

Totale Interessi: € 6.574,57

Rivalutazione + Interessi: € 10.284,36

Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 15.152,85

All. H/B

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali Con Rivalutazione

Data Iniziale: 31/12/1991

Data Finale: 19/09/2011

Capitale Iniziale: € 15.017,56

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Dicembre 1991

Scadenza Rivalutazione: Settembre 2011

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
31/12/1991	31/12/1992	€ 15.738,40	10,00%	366	€ 1.578,15
31/12/1992	31/12/1993	€ 16.354,12	10,00%	365	€ 1.635,41
31/12/1993	31/12/1994	€ 17.029,91	10,00%	365	€ 1.702,99
31/12/1994	31/12/1995	€ 18.006,05	10,00%	365	€ 1.800,61
31/12/1995	31/12/1996	€ 18.471,60	10,00%	366	€ 1.852,22
01/01/1997	31/12/1997	€ 18.756,93	5,00%	365	€ 937,85
31/12/1997	31/12/1998	€ 19.042,27	5,00%	365	€ 952,11
01/01/1999	31/12/1999	€ 19.447,74	2,50%	365	€ 486,19
31/12/1999	31/12/2000	€ 19.973,35	2,50%	366	€ 500,70
01/01/2001	31/12/2001	€ 20.423,88	3,50%	365	€ 714,84
01/01/2002	31/12/2002	€ 20.979,53	3,00%	365	€ 629,39
31/12/2002	31/12/2003	€ 21.445,08	3,00%	365	€ 643,35
01/01/2004	31/12/2004	€ 21.820,51	2,50%	366	€ 547,01
31/12/2004	31/12/2005	€ 22.241,01	2,50%	365	€ 556,03
31/12/2005	31/12/2006	€ 22.616,45	2,50%	365	€ 565,41
31/12/2006	31/12/2007	€ 23.202,13	2,50%	365	€ 580,05
01/01/2008	31/12/2008	€ 23.682,69	3,00%	366	€ 712,43
31/12/2008	31/12/2009	€ 23.907,96	3,00%	365	€ 717,24
01/01/2010	31/12/2010	€ 24.373,50	1,00%	365	€ 243,74
01/01/2011	19/09/2011	€ 24.944,17	1,50%	262	€ 268,58

Indice alla Decorrenza: 115,8

Indice alla Scadenza: 103,2

Raccordo Indici: 1,864

Coefficiente di Rivalutazione: 1,661

Totale Rivalutazione: € 9.926,61

Capitale Rivalutato: € 24.944,17

Totale Colonna Giorni: 7202

Totale Interessi: € 17.624,30

Rivalutazione + Interessi: € 27.550,91

Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 42.568,47

All. h/c

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali Con Rivalutazione

Data Iniziale: 31/12/1992

Data Finale: 19/09/2011

Capitale Iniziale: € 15.422,17

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Dicembre 1992

Scadenza Rivalutazione: Settembre 2011

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
31/12/1992	31/12/1993	€ 16.039,06	10,00%	365	€ 1.603,91
31/12/1993	31/12/1994	€ 16.686,79	10,00%	365	€ 1.668,68
31/12/1994	31/12/1995	€ 17.658,38	10,00%	365	€ 1.765,84
31/12/1995	31/12/1996	€ 18.105,63	10,00%	366	€ 1.815,52
01/01/1997	31/12/1997	€ 18.383,23	5,00%	365	€ 919,16
31/12/1997	31/12/1998	€ 18.660,83	5,00%	365	€ 933,04
01/01/1999	31/12/1999	€ 19.061,80	2,50%	365	€ 476,55
31/12/1999	31/12/2000	€ 19.570,73	2,50%	366	€ 490,61
01/01/2001	31/12/2001	€ 20.017,98	3,50%	365	€ 700,63
01/01/2002	31/12/2002	€ 20.557,75	3,00%	365	€ 616,73
31/12/2002	31/12/2003	€ 21.020,42	3,00%	365	€ 630,61
01/01/2004	31/12/2004	€ 21.390,55	2,50%	366	€ 536,23
31/12/2004	31/12/2005	€ 21.806,95	2,50%	365	€ 545,17
31/12/2005	31/12/2006	€ 22.161,66	2,50%	365	€ 554,04
31/12/2006	31/12/2007	€ 22.747,70	2,50%	365	€ 568,69
01/01/2008	31/12/2008	€ 23.225,79	3,00%	366	€ 698,68
31/12/2008	31/12/2009	€ 23.441,70	3,00%	365	€ 703,25
01/01/2010	31/12/2010	€ 23.888,94	1,00%	365	€ 238,89
01/01/2011	19/09/2011	€ 24.459,56	1,50%	262	€ 263,36

Indice alla Decorrenza: 121,2

Indice alla Scadenza: 103,2

Raccordo Indici: 1,863

Coefficiente di Rivalutazione: 1,586

Totale Rivalutazione: € 9.037,39

Capitale Rivalutato: € 24.459,56

Totale Colonna Giorni: 6836

Totale Interessi: € 15.729,59

Rivalutazione + Interessi: € 24.766,98

Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 40.189,15

All. h b

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali Con Rivalutazione

Data Iniziale: 31/12/1993

Data Finale: 19/09/2011

Capitale Iniziale: € 15.216,92

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Dicembre 1993

Scadenza Rivalutazione: Settembre 2011

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
31/12/1993	31/12/1994	€ 15.840,81	10,00%	365	€ 1.584,08
31/12/1994	31/12/1995	€ 16.753,83	10,00%	365	€ 1.675,38
31/12/1995	31/12/1996	€ 17.179,90	10,00%	366	€ 1.722,70
01/01/1997	31/12/1997	€ 17.438,59	5,00%	365	€ 871,93
31/12/1997	31/12/1998	€ 17.712,49	5,00%	365	€ 885,62
01/01/1999	31/12/1999	€ 18.077,70	2,50%	365	€ 451,94
31/12/1999	31/12/2000	€ 18.579,86	2,50%	366	€ 465,77
01/01/2001	31/12/2001	€ 19.005,93	3,50%	365	€ 665,21
01/01/2002	31/12/2002	€ 19.508,09	3,00%	365	€ 585,24
31/12/2002	31/12/2003	€ 19.949,38	3,00%	365	€ 598,48
01/01/2004	31/12/2004	€ 20.299,37	2,50%	366	€ 508,87
31/12/2004	31/12/2005	€ 20.695,01	2,50%	365	€ 517,38
31/12/2005	31/12/2006	€ 21.029,78	2,50%	365	€ 525,74
31/12/2006	31/12/2007	€ 21.592,81	2,50%	365	€ 539,82
01/01/2008	31/12/2008	€ 22.034,10	3,00%	366	€ 662,83
31/12/2008	31/12/2009	€ 22.247,14	3,00%	365	€ 667,41
01/01/2010	31/12/2010	€ 22.673,21	1,00%	365	€ 226,73
01/01/2011	19/09/2011	€ 23.205,80	1,50%	262	€ 249,86

Indice alla Decorrenza: 106

Indice alla Scadenza: 103,2

Raccordo Indici: 1,566

Coefficiente di Rivalutazione: 1,525

Totale Rivalutazione: € 7.988,88

Capitale Rivalutato: € 23.205,80

Totale Colonna Giorni: 6471

Totale Interessi: € 13.404,99

Rivalutazione + Interessi: € 21.393,87

Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 36.610,79

All. L/E

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali Con Rivalutazione

Data Iniziale: 31/12/1994

Data Finale: 19/09/2011

Capitale Iniziale: € 13.796,06

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Dicembre 1994

Scadenza Rivalutazione: Settembre 2011

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
31/12/1994	31/12/1995	€ 14.596,23	10,00%	365	€ 1.459,62
31/12/1995	31/12/1996	€ 14.968,73	10,00%	366	€ 1.500,97
01/01/1997	31/12/1997	€ 15.203,26	5,00%	365	€ 760,16
31/12/1997	31/12/1998	€ 15.424,00	5,00%	365	€ 771,20
01/01/1999	31/12/1999	€ 15.755,10	2,50%	365	€ 393,88
31/12/1999	31/12/2000	€ 16.182,78	2,50%	366	€ 405,68
01/01/2001	31/12/2001	€ 16.555,27	3,50%	365	€ 579,43
01/01/2002	31/12/2002	€ 16.996,75	3,00%	365	€ 509,90
31/12/2002	31/12/2003	€ 17.383,04	3,00%	365	€ 521,49
01/01/2004	31/12/2004	€ 17.686,55	2,50%	366	€ 443,38
31/12/2004	31/12/2005	€ 18.031,45	2,50%	365	€ 450,79
31/12/2005	31/12/2006	€ 18.321,17	2,50%	365	€ 458,03
31/12/2006	31/12/2007	€ 18.804,03	2,50%	365	€ 470,10
01/01/2008	31/12/2008	€ 19.190,32	3,00%	366	€ 577,29
31/12/2008	31/12/2009	€ 19.383,46	3,00%	365	€ 581,50
01/01/2010	31/12/2010	€ 19.755,96	1,00%	365	€ 197,56
01/01/2011	19/09/2011	€ 20.225,02	1,50%	262	€ 217,77

Indice alla Decorrenza: 110,3

Indice alla Scadenza: 103,2

Raccordo Indici: 1,567

Coefficiente di Rivalutazione: 1,466

Totale Rivalutazione: € 6.428,96

Capitale Rivalutato: € 20.225,02

Totale Colonna Giorni: 6106

Totale Interessi: € 10.298,75

Rivalutazione + Interessi: € 16.727,71

Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 30.523,77

La risposta ai tuoi quesiti giuridici
oggi la trovi in **3 minuti** su



Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP [CALCOLATORI](#) [MODELLI](#) [TABELLE](#) [DOCUMENTI](#) [UTILITY](#)

Scegli...

[NEWS](#)

[CASI CONCRETI](#)

[AVVOCATI A CONFRONTO](#)

[ITER PROCESSUALI](#)

[STRUMENTARIO](#)

[BOOKSHOP](#)

[MYPAGE](#)

STRUMENTARIO

[Home > Strumentario](#)

Tweet 2

+1 4

Mi piace 73

Parole chiave

[Aggiornamento ISTAT](#)


[Interessi](#)

[Rivalutazione](#)

Rivalutazione monetaria

Risultati del calcolo

Data decorrenza	Dicembre 1995
Data scadenza	Settembre 2011
Indice utilizzato	Indice del costo della vita
Capitale iniziale	€ 9.907,80
Rivalutazione:	€ 3.818,21
Capitale rivalutato (S.E.O.):	€ 13.726,01
Indice decorrenza: 116.7	
Indice scadenza: 103.2	
Coefficiente di raccordo: 1.5666	
Indice della rivalutazione: 1.3853737789203	



[NUOVO CALCOLO](#)

[STAMPA](#)

[BOOKMARKA NELLA MYPAGE](#)

[CONDIZIONI DI VENDITA](#) | [PRIVACY](#) | [TERMINI DI SPEDIZIONE](#) | [COME ACQUISTARE](#) | [PAGAMENTO E SICUREZZA](#) | [HELP](#)

Tutti i diritti riservati | © Copyright 2014 - Giuffrè Informatica s.r.l. | Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - Piva 06409110969 - Credits



Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP CALCOLATORI MODELLI TABELLE DOCUMENTI UTILITY

Scegli...

NEWS CASI CONCRETI AVVOCATI A CONFRONTO ITER PROCESSUALI STRUMENTARIO BOOKSHOP MYPAGE

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Tweet 2 +1 4 Mi piace 73

Parole chiave

Aggiornamento ISTAT
Interessi
Rivalutazione

Rivalutazione monetaria

Risultati del calcolo

Data decorrenza	Dicembre 1996
Data scadenza	Settembre 2011
Indice utilizzato	Indice del costo della vita
Capitale iniziale	€ 21.570,80
Rivalutazione:	€ 7.565,94
Capitale rivalutato (S.E.O.):	€ 29.136,74

Indice decorrenza: 104.9
Indice scadenza: 103.2
Coefficiente di raccordo: 1.373
Indice della rivalutazione: 1.3507492850334



NUOVO CALCOLO STAMPA BOOKMARKA NELLA MYPAGE

Scegli...

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Tweet 2 | g+1 4 | Mi piace 73


Parole chiave

Aggiornamento ISTAT
Interessi
Rivalutazione

Rivalutazione monetaria

Risultati del calcolo

Data decorrenza	Dicembre 1997
Data scadenza	Settembre 2011
Indice utilizzato	Indice del costo della vita
Capitale iniziale	€ 25.397,85
Rivalutazione:	€ 8.392,88
Capitale rivalutato (S.E.O.):	€ 33.790,73
Indice decorrenza: 106.5	
Indice scadenza: 103.2	
Coefficiente di raccordo: 1,373	
Indice della rivalutazione: 1.3304563380282	



NUOVO CALCOLO STAMPA BOOKMARKA NELLA MYPAGE

Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP CALCOLATORI MODELLI TABELLE DOCUMENTI UTILITY

Scegli...

NEWS

CASI CONCRETI

AVVOCATI A CONFRONTO

ITER PROCESSUALI

STRUMENTARIO

BOOKSHOP

MYPAGE

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Tweet 2

g+1 4

Mi piace 73

Parole chiave

Aggiornamento ISTAT

Interessi

Rivalutazione

Rivalutazione monetaria

Risultati del calcolo

Data decorrenza	Dicembre 1998
Data scadenza	Settembre 2011
Indice utilizzato	Indice del costo della vita
Capitale iniziale	€ 14.330,65
Rivalutazione:	€ 4.453,45
Capitale rivalutato (S.E.O.):	€ 18.784,10
Indice decorrenza: 108.1	
Indice scadenza: 103.2	
Coefficiente di raccordo: 1.373	
Indice della rivalutazione: 1.310764107308	

Prestiti a Roma
fino a 50.000€
per dipendenti e pensionati
Richiedi

NUOVO CALCOLO

STAMPA

BOOKMARKA NELLA MYPAGE

CONDIZIONI DI VENDITA | PRIVACY | TERMINI DI SPEDIZIONE | COME ACQUISTARE | PAGAMENTO E SICUREZZA | HELP
Tutti i diritti riservati | © Copyright 2014 - Giuffrè Informatica s.r.l. | Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - P.iva 06409110969 - Credits

Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP CALCOLATORI MODELLI TABELLE DOCUMENTI UTILITY

Scegli...

NEWS CASI CONCRETI AVVOCATI A CONFRONTO ITER PROCESSUALI STRUMENTARIO BOOKSHOP MYPAGE

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Tweet 2 +1 4 Mi piace 73


Parole chiave

Aggiornamento ISTAT
Interessi
Rivalutazione

Rivalutazione monetaria

Risultati del calcolo

Data decorrenza	Dicembre 1999
Data scadenza	Settembre 2011
Indice utilizzato	Indice del costo della vita
Capitale iniziale	€ 17.752,96
Rivalutazione:	€ 5.032,19
Capitale rivalutato (S.E.O.):	€ 22.785,15
Indice decorrenza: 110.4	
Indice scadenza: 103.2	
Coefficiente di raccordo: 1.373	
Indice della rivalutazione: 1.2834565217391	



NUOVO CALCOLO STAMPA BOOKMARKA NELLA MYPAGE

Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP [CALCOLATORI](#) [MODELLI](#) [TABELLE](#) [DOCUMENTI](#) [UTILITY](#)

Scegli...

[NEWS](#)[CASI CONCRETI](#)[AVVOCATI A CONFRONTO](#)[ITER PROCESSUALI](#)[STRUMENTARIO](#)[BOOKSHOP](#)[MYPAGE](#)

STRUMENTARIO

[Home > Strumentario](#)

Tweet 2

g+1 4

Mi piace 73

Parole chiave

[Aggiornamento ISTAT](#)[Interessi](#)[Rivalutazione](#)

Rivalutazione monetaria

Risultati del calcolo

Data decorrenza	Dicembre 2000
Data scadenza	Settembre 2011
Indice utilizzato	Indice del costo della vita
Capitale iniziale	€ 27.413,76
Rivalutazione:	€ 6.839,81
Capitale rivalutato (S.E.O.):	€ 34.253,57
Indice decorrenza: 113,4	
Indice scadenza: 103,2	
Coefficiente di raccordo: 1,373	
Indice della rivalutazione: 1.2495026455026	

[NUOVO CALCOLO](#)[STAMPA](#)[BOOKMARKA NELLA MYPAGE](#)[CONDIZIONI DI VENDITA](#) | [PRIVACY](#) | [TERMINI DI SPEDIZIONE](#) | [COME ACQUISTARE](#) | [PAGAMENTO E SICUREZZA](#) | [HELP](#)Tutti i diritti riservati | © Copyright 2014 - Giuffrè Informatica s.r.l. | Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - P.iva 06409110969 - [Credits](#)

Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP CALCOLATORI MODELLI TABELLE DOCUMENTI UTILITY

Scegli...

NEWS CASI CONCRETI AVVOCATI A CONFRONTO ITER PROCESSUALI STRUMENTARIO BOOKSHOP MYPAGE

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Tweet 2

g+1 4

Mi piace 73


Parole chiave

Aggiornamento ISTAT
Interessi
Rivalutazione


Rivalutazione monetaria

Risultati del calcolo

Data decorrenza	Dicembre 2001
Data scadenza	Settembre 2011
Indice utilizzato	Indice del costo della vita
Capitale iniziale	€ 25.544,72
Rivalutazione:	€ 5.658,07
Capitale rivalutato (S.E.O.):	€ 31.202,79
Indice decorrenza: 116	
Indice scadenza: 103,2	
Coefficiente di raccordo: 1.373	
Indice della rivalutazione: 1.2214965517241	



NUOVE NEWS STAMPA BOOKMARKA NELLA MYPAGE



Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP [CALCOLATORI](#) [MODELLI](#) [TABELLE](#) [DOCUMENTI](#) [UTILITY](#)

Scegli...

[NEWS](#) [CASI CONCRETI](#) [AVVOCATIA CONFRONTO](#) [ITER PROCESSUALI](#) [STRUMENTARIO](#) [BOOKSHOP](#) [MYPAGE](#)

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Tweet (2) 8+1 (4) Mi piace (73)

Parole chiave

Aggiornamento ISTAT
Interessi
Rivalutazione

Rivalutazione monetaria

Risultati del calcolo

Data decorrenza	Dicembre 2002
Data scadenza	Settembre 2011
Indice utilizzato	Indice del costo della vita
Capitale iniziale	€ 11.527,14
Rivalutazione:	€ 2.188,73
Capitale rivalutato (S.E.O.):	€ 13.713,87
Indice decorrenza: 119.1	
Indice scadenza: 103.2	
Coefficiente di raccordo: 1.373	
Indice della rivalutazione: 1.1897027707809	

[VUOI CALCOLARE?](#) [STAMPA](#) [BOOKMARKA NELLA MYPAGE](#)

Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP CALCOLATORI MODELLI TABELLE DOCUMENTI UTILITY

Scegli...

NEWS

CASI CONCRETI

AVVOCATI A CONFRONTO

ITER PROCESSUALI

STRUMENTARIO

BOOKSHOP

MYPAGE

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Tweet 3

G+1 20

Mi piace 221

Parole chiave

Interessi

Interessi legali

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.
L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo

RIEPILOGO
DATI

Data iniziale:	31-12-1996
Data finale:	19-09-2011
Capitale iniziale:	€ 9.907,80 pari a L. 19.184.176

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi

$$\text{Interessi} = (C \times R \times N) / G$$
 dove C e' il capitale, R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).

Calcolo interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
01-01-1996	31-12-1996	10%	366	€ 9.907,80	€ 990,78
01-01-1997	31-12-1997	5%	365	€ 9.907,80	€ 495,39
01-01-1998	31-12-1998	5%	365	€ 9.907,80	€ 495,39
01-01-1999	31-12-1999	2.5%	365	€ 9.907,80	€ 247,70
01-01-2000	31-12-2000	2.5%	366	€ 9.907,80	€ 247,70
01-01-2001	31-12-2001	3.5%	365	€ 9.907,80	€ 346,77
01-01-2002	31-12-2002	3%	365	€ 9.907,80	€ 297,23
01-01-2003	31-12-2003	3%	365	€ 9.907,80	€ 297,23
01-01-2004	31-12-2004	2.5%	366	€ 9.907,80	€ 247,70
01-01-2005	31-12-2005	2.5%	365	€ 9.907,80	€ 247,70
01-01-2006	31-12-2006	2.5%	365	€ 9.907,80	€ 247,70
01-01-2007	31-12-2007	2.5%	365	€ 9.907,80	€ 247,70
01-01-2008	31-12-2008	3%	366	€ 9.907,80	€ 297,23
01-01-2009	31-12-2009	3%	365	€ 9.907,80	€ 297,23
01-01-2010	31-12-2010	3%	365	€ 9.907,80	€ 297,23



Rizzoli

01-01-2011	19-09-2011	1.5%	252	€ 9.907,80	€ 106,68
Totale interessi (S.E.O.):					€ 5.209,20 pari a L.10.086.409
Capitale+interessi (S.E.O.):					€ 15.117,00 pari a L.29.270.585

[NUOVO CALCOLO](#)[STAMPA](#)[BOOKMARKA NELLA MYPAGE](#)

[CONDIZIONI DI VENDITA](#) | [PRIVACY](#) | [TERMINI DI SPEDIZIONE](#) | [COME ACQUISTARE](#) | [PAGAMENTO E SICUREZZA](#) | [HELP](#)
Tutti i diritti riservati | © Copyright 2014 - Giuffrè Informatica s.r.l. | Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - P.Iva 06409110969 - Credits

Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP CALCOLATORI MODELLI TABELLE DOCUMENTI UTILITY

Scegli...

NEWS CASI CONCRETI AVVOCATI A CONFRONTO ITER PROCESSUALI STRUMENTARIO BOOKSHOP MYPAGE

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Tweet 3 G+ 20 Mi piace 221

Parole chiave

Interessi

Interessi legali

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo. L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo


RIEPILOGO DATI

Data iniziale:	31-12-1998
Data finale:	19-09-2011
Capitale iniziale:	€ 21.570,80 pari a L.41.766.893

Metodo di calcolo: $Interessi = (C \times R \times N) / G$ - dove C e' il capitale, R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).
 Nessuna capitalizzazione degli interessi

Calcolo interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
01-01-1997	31-12-1997	5%	365	€ 21.570,80	€ 1.078,54
01-01-1998	31-12-1998	5%	365	€ 21.570,80	€ 1.078,54
01-01-1999	31-12-1999	2.5%	365	€ 21.570,80	€ 539,27
01-01-2000	31-12-2000	2.5%	365	€ 21.570,80	€ 539,27
01-01-2001	31-12-2001	3.5%	365	€ 21.570,80	€ 754,98
01-01-2002	31-12-2002	3%	365	€ 21.570,80	€ 647,12
01-01-2003	31-12-2003	3%	365	€ 21.570,80	€ 647,12
01-01-2004	31-12-2004	2.5%	366	€ 21.570,80	€ 539,27
01-01-2005	31-12-2005	2.5%	365	€ 21.570,80	€ 539,27
01-01-2006	31-12-2006	2.5%	365	€ 21.570,80	€ 539,27
01-01-2007	31-12-2007	2.5%	365	€ 21.570,80	€ 539,27
01-01-2008	31-12-2008	3%	366	€ 21.570,80	€ 647,12
01-01-2009	31-12-2009	3%	365	€ 21.570,80	€ 647,12
01-01-2010	31-12-2010	1%	365	€ 21.570,80	€ 215,71
01-01-2011	19-09-2011	1.5%	261	€ 21.570,80	€ 232,26



Totale interessi (S.E.O.):	€ 9.184,14 pari a L.17.782.970
Capitale+interessi (S.E.O.):	€ 30.754,94 pari a L.59.546.863

[NUOVO CALCOLO](#)[STAMPA](#)[BOOKMARKA NELLA MYPAGE](#)

[CONDIZIONI DI VENDITA](#) | [PRIVACY](#) | [TERMINI DI SPEDIZIONE](#) | [COME ACQUISTARE](#) | [PAGAMENTO E SICUREZZA](#) | [HELP](#)
Tutti i diritti riservati | © Copyright 2014 - Giuffrè Informatica s.r.l. | Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - P.iva 06403110969 - [Credits](#)

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Tweet 3

G+1 20

Mi piace 221

Parole chiave

Interessi

Interessi legali

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.
L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo

RIEPILOGO
DATI

Data iniziale:	31-12-1997
Data finale:	19-09-2011
Capitale iniziale:	€ 25.397,85 pari a L.48.177.095

Nessuna capitalizzazione degli interessi


Metodo di calcolo: $Interessi = (C \times R \times N) / G$ - dove C e' il capitale, R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).

Calcolo interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
01-01-1998	31-12-1998	5%	365	€ 25.397,85	€ 1.269,89
01-01-1999	31-12-1999	2.5%	365	€ 25.397,85	€ 634,95
01-01-2000	31-12-2000	2.5%	366	€ 25.397,85	€ 634,95
01-01-2001	31-12-2001	3.5%	365	€ 25.397,85	€ 888,92
01-01-2002	31-12-2002	3%	365	€ 25.397,85	€ 761,94
01-01-2003	31-12-2003	3%	365	€ 25.397,85	€ 761,94
01-01-2004	31-12-2004	2.5%	366	€ 25.397,85	€ 634,95
01-01-2005	31-12-2005	2.5%	365	€ 25.397,85	€ 634,95
01-01-2006	31-12-2006	2.5%	365	€ 25.397,85	€ 634,95
01-01-2007	31-12-2007	2.5%	365	€ 25.397,85	€ 634,95
01-01-2008	31-12-2008	3%	366	€ 25.397,85	€ 761,94
01-01-2009	31-12-2009	3%	365	€ 25.397,85	€ 761,94
01-01-2010	31-12-2010	1%	365	€ 25.397,85	€ 253,98
01-01-2011	19-09-2011	1.5%	262	€ 25.397,85	€ 273,46

Totale interessi (I.S.E.G.):

€ 9.543,88



Capitale+Interessi (S.E.O.):

€ 34.941,53
pari a L.67.656.231

[NUOVO CALCOLO](#)

[STAMPA](#)

[BOOKMARKA NELLA MYPAGE](#)

[CONDIZIONI DI VENDITA](#) | [PRIVACY](#) | [TERMINI DI SPEDIZIONE](#) | [COME ACQUISTARE](#) | [PAGAMENTO E SICUREZZA](#) | [HELP](#)
Tutti i diritti riservati | © Copyright 2014 - Giuffrè Informatica s.r.l. | Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - Piva 06409110969 - Credits

Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP CALCOLATORI MODELLI TABELLE DOCUMENTI UTILITY

Scegli...

NEWS

CASI CONCRETI

AVVOCATI A CONFRONTO

ITER PROCESSUALI

STRUMENTARIO

BOOKSHOP

MYPAGE

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Tweet 3

g+1 20

Mi piace 221

Parole chiave

Interessi

Interessi legali

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.
L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo

RIEPILOGO
DATI

Data iniziale: 31-12-1998

Data finale: 19-09-2011

Capitale iniziale: € 14.330,65 pari a L.27.748.008

Nessuna capitalizzazione degli interessi

Metodo di calcolo: $Interessi = (C \times R \times N) / G$ - dove C e' il capitale, R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).

Calcolo Interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Gorni:	Capitale:	Interessi Euro:
01-01-1999	31-12-1999	2.5%	365	€ 14.330,65	€ 358,27
01-01-2000	31-12-2000	2.5%	366	€ 14.330,65	€ 358,27
01-01-2001	31-12-2001	3.5%	365	€ 14.330,65	€ 501,57
01-01-2002	31-12-2002	3%	365	€ 14.330,65	€ 429,92
01-01-2003	31-12-2003	3%	365	€ 14.330,65	€ 429,92
01-01-2004	31-12-2004	2.5%	366	€ 14.330,65	€ 358,27
01-01-2005	31-12-2005	2.5%	365	€ 14.330,65	€ 358,27
01-01-2006	31-12-2006	2.5%	365	€ 14.330,65	€ 358,27
01-01-2007	31-12-2007	2.5%	365	€ 14.330,65	€ 358,27
01-01-2008	31-12-2008	3%	366	€ 14.330,65	€ 429,92
01-01-2009	31-12-2009	3%	365	€ 14.330,65	€ 429,92
01-01-2010	31-12-2010	1%	365	€ 14.330,65	€ 143,31
01-01-2011	19-09-2011	1.5%	262	€ 14.330,65	€ 154,30

Totale interessi (S.E.O.):

€ 4.568,45

pari a L. 9.039.386



[NUOVO CALCOLO](#)

[STAMPA](#)

[BOOKMARKA NELLA MYPAGE](#)

[CONDIZIONI DI VENDITA](#) | [PRIVACY](#) | [TERMINI DI SPEDIZIONE](#) | [COME ACQUISTARE](#) | [PAGAMENTO E SICUREZZA](#) | [HELP](#)
Tutti i diritti riservati | © Copyright 2014 - Giuffrè Informatica s.r.l. | Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - P.Iva 06409110969 - Credits

Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP CALCOLATORI MODELLI TABELLE DOCUMENTI UTILITY

Scegli...

NEWS

CASI CONCRETI

AVVOCATIA CONFRONTO

ITER PROCESSUALI

STRUMENTARIO

BOOKSHOP

MYPAGE

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Tweet 3

8+1 20

Mi piace 221

Parole chiave

Interessi



Share

Get our slant >

Interessi legali

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.
L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo

RIEPILOGO
DATI

Data iniziale:	31-12-1999
Data finale:	19-09-2011
Capitale iniziale:	€ 17.752,96 pari a L.34.374.524

Nessuna capitalizzazione degli interessi

Metodo di calcolo: $Interessi = (C \times R \times N) / G$ - dove C e' il capitale, R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).

Calcolo interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
01-01-2000	31-12-2000	2.5%	366	€ 17.752,96	€ 443,82
01-01-2001	31-12-2001	3.5%	365	€ 17.752,96	€ 821,35
01-01-2002	31-12-2002	3%	365	€ 17.752,96	€ 532,59
01-01-2003	31-12-2003	3%	365	€ 17.752,96	€ 532,59
01-01-2004	31-12-2004	2.5%	366	€ 17.752,96	€ 443,82
01-01-2005	31-12-2005	2.5%	365	€ 17.752,96	€ 443,82
01-01-2006	31-12-2006	2.5%	365	€ 17.752,96	€ 443,82
01-01-2007	31-12-2007	2.5%	365	€ 17.752,96	€ 443,82
01-01-2008	31-12-2008	3%	366	€ 17.752,96	€ 532,59
01-01-2009	31-12-2009	3%	365	€ 17.752,96	€ 532,59
01-01-2010	31-12-2010	1%	365	€ 17.752,96	€ 177,53
01-01-2011	19-09-2011	1.5%	262	€ 17.752,96	€ 191,15

Totale interessi (S.E.O.): € 5.339,51
pari a L. 10.038.727


Capitale+interessi (S.E.O.): € 23.092,47
pari a L. 44.713.251

[NUOVO CASO BOLO](#)

[STAMPA](#)

[BOOKMARKA NELLA MYPAGE](#)

[CONDIZIONI DI VENDITA](#) | [PRIVACY](#) | [TERMINI DI SPEDIZIONE](#) | [COME ACQUISTARE](#) | [PAGAMENTO E SICUREZZA](#) | [HELP](#)
Tutti i diritti riservati | © Copyright 2014 - Cluffrè Informatica s.r.l. | Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - P.Iva 06409110969 - [Credits](#)



Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP CALCOLATORI MODELLI TABELLE DOCUMENTI UTILITY

Scegli...

NEWS

CASI CONCRETI

AVVOCATI A CONFRONTO

ITER PROCESSUALI

STRUMENTARIO

BOOKSHOP

MYPAGE

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Tweet 3

G+1 20

Mi piace 221

Parole chiave

Interessi

Interessi legali

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.
L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo

RIEPILOGO
DATI

Data iniziale:	31-12-2000
Data finale:	19-09-2011
Capitale iniziale:	€ 27.413,76 pari a L.53.080.441


Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi
 $Interessi = (C \times R \times N) / G$ - dove C e' il capitale, R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).

Calcolo interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
01-01-2001	31-12-2001	3,5%	365	€ 27.413,76	€ 959,48
01-01-2002	31-12-2002	3%	365	€ 27.413,76	€ 822,41
01-01-2003	31-12-2003	3%	365	€ 27.413,76	€ 822,41
01-01-2004	31-12-2004	2,5%	366	€ 27.413,76	€ 685,34
01-01-2005	31-12-2005	2,5%	365	€ 27.413,76	€ 685,34
01-01-2006	31-12-2006	2,5%	365	€ 27.413,76	€ 685,34
01-01-2007	31-12-2007	2,5%	365	€ 27.413,76	€ 685,34
01-01-2008	31-12-2008	3%	366	€ 27.413,76	€ 822,41
01-01-2009	31-12-2009	3%	365	€ 27.413,76	€ 822,41
01-01-2010	31-12-2010	1%	365	€ 27.413,76	€ 274,14
01-01-2011	19-09-2011	1,5%	262	€ 27.413,76	€ 295,17

Totale interessi (S.E.O.): € 7.559,81
pari a L.14.637.841

Capitale+interessi (S.E.O.): € 34.973,57
pari a L.67.718.282



NUOVO CALCOLO

STAMPA

BOOKMARKA NELLA MYPAGE

[CONDIZIONI DI VENDITA](#) | [PRIVACY](#) | [TERMINI DI SPEDIZIONE](#) | [COME ACQUISTARE](#) | [PAGAMENTO E SICUREZZA](#) | [HELP](#)
Tutti i diritti riservati | © Copyright 2014 - Giuffrè Informatica s.r.l. | Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - P.iva 06409110969 - [Credits](#)

MILANO 12/3/2014

TORINO 13/3/2014

www.giuffreformeazione.it

Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP CALCOLATORI MODELLI TABELLE DOCUMENTI UTILITY

Scegli...

NEWS

CASI CONCRETI

AVVOCATI A CONFRONTO

ITER PROCESSUALI

STRUMENTARIO

BOOKSHOP

MYPAGE

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Tweet 3

G+1 20

Mi piace 221

Parole chiave

Interessi

Interessi legali

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.
L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo

RIEPILOGO
DATI

Data iniziale:	31-12-2001
Data finale:	19-09-2011
Capitale iniziale:	€ 25.544,72 pari a L.49.461.475

Metodo di calcolo: $Interessi = (C \times R \times N) / G$ - dove C e' il capitale, R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).

Nessuna capitalizzazione degli interessi

Calcolo Interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
01-01-2002	31-12-2002	3%	365	€ 25.544,72	€ 766,34
01-01-2003	31-12-2003	3%	365	€ 25.544,72	€ 766,34
01-01-2004	31-12-2004	2.5%	366	€ 25.544,72	€ 638,62
01-01-2005	31-12-2005	2.5%	365	€ 25.544,72	€ 638,62
01-01-2006	31-12-2006	2.5%	365	€ 25.544,72	€ 638,62
01-01-2007	31-12-2007	2.5%	365	€ 25.544,72	€ 638,62
01-01-2008	31-12-2008	3%	366	€ 25.544,72	€ 766,34
01-01-2009	31-12-2009	3%	365	€ 25.544,72	€ 766,34
01-01-2010	31-12-2010	1%	365	€ 25.544,72	€ 255,45
01-01-2011	19-09-2011	1.5%	262	€ 25.544,72	€ 275,04

Totale Interessi (S.E.O.): **€ 6.150,33**
pari a L.11.908.697

Capitale+interessi (S.E.O.): **€ 31.695,05**
pari a L.61.370.172



NUOVO CALCOLO

STAMPA

BOOKMARK NELLA MYPAGE

[CONDIZIONI DI VENDITA](#) | [PRIVACY](#) | [TERMINI DI SPEDIZIONE](#) | [COME ACQUISTARE](#) | [PAGAMENTO E SICUREZZA](#) | [HELP](#)
Tutti i diritti riservati | © Copyright 2014 - Guffè Informatica s.r.l. | Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - P.Iva 06409110969 - [Credits](#)

Strumentario BookShop Avvocato sito

TOP CALCOLATORI MODELLI TABELLE DOCUMENTI UTILITY

Scegli...

NEWS

CASI CONCRETI

AVVOCATI A CONFRONTO

ITER PROCESSUALI

STRUMENTARIO

BOOKSHOP

MYPAGE

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Tweet 3

g+1 20

Mi piace 221

Parole chiave

Interessi

Interessi legali

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.
L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo

RIEPILOGO
DATI

Data iniziale:	31-12-2002
Data finale:	19-09-2011
Capitale iniziale:	€ 11.527,14 pari a L.22.319.655

Nessuna capitalizzazione degli interessi

Metodo di calcolo: $Interessi = (C \times R \times N) / G$ - dove C e' il capitale, R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).

Calcolo interessi

Dal:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
01-01-2003	31-12-2003	3%	365	€ 11.527,14	€ 345,81
01-01-2004	31-12-2004	2.5%	366	€ 11.527,14	€ 288,18
01-01-2005	31-12-2005	2.5%	365	€ 11.527,14	€ 288,18
01-01-2006	31-12-2006	2.5%	365	€ 11.527,14	€ 288,18
01-01-2007	31-12-2007	2.5%	365	€ 11.527,14	€ 288,18
01-01-2008	31-12-2008	3%	366	€ 11.527,14	€ 345,81
01-01-2009	31-12-2009	3%	365	€ 11.527,14	€ 345,81
01-01-2010	31-12-2010	1%	365	€ 11.527,14	€ 115,27
01-01-2011	19-09-2011	1.5%	262	€ 11.527,14	€ 124,11

Totale interessi (S.E.O.):

€ 2.429,54
pari a L.4.704.250


Capitale +interessi (S.E.O.):

€ 13.956,68
pari a L. 27.023.905

NUOVO CALCOLO

STAMPA

BOOKMARKA NELLA MYPAGE



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Giovanni Zappone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Raponi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 21 NOV 2014 all'Albo Pretorio online del Comune, (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 21 NOV 2014

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

LA SEGRETERIA GENERALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ALBERTO D'AGROFRIO

Il sottoscritto Messo comunale dichiara di aver pubblicato all'Albo on-line dal _____ al _____ senza che sia pervenuta opposizione alcuna.

Cronologico n. _____

Terracina, _____

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Perché trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.
(art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
- Perché adottata con la formula della immediata eseguibilità.
(art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina, _____

LA SEGRETERIA GENERALE